

dentamente al luglio 1948.

Facevano notare inoltre i Comandi che il beneficio accordato con tale aliquota temporanea del 3% si sarebbe addirittura trauutato in danno, in quanto la medesima aveva assorbito un 1% su tutti i premi di anni successivi, corrisposto antecedente-mente come rimborso spese di cancelleria.

La flessione, verificatasi negli ultimi anni, nella produzione dei contratti raccolti presso le armi di polizia (S.S. - Carabinieri - Guardia di Finanza - Guardie Carcerarie) dovuta, tra l'altro, al penetrare in esse della concorrenza, dai Comandi stessi favorita, e le esigenze di un rinnovato piano di lavoro prospettato dall'Agenzia Speciale I.A.S. hanno indotto a ritenere conveniente l'accoglimento, sia anche parziale, della richiesta di tali Comandi ed accordare al Fondo Soc. Vittime del Dovero un ulteriore 1% di contributo sui premi di anni successivi del portafoglio in essere, presente e futuro, a decorrere dall'esercizio 1953.

Inoltre, a seguito della messa a disposizione di detto Fondo, da parte dell'Agenzia